

COMUNE DI INDUNO OLONA

PROVINCIA DI VARESE

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

INCARICO PROFESSIONALE BIENNIO 2025/2026 - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA E DEL VALORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI SEGUITO IP) DI PRESUNTA PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI INDUNO OLONA, COMPRESA ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA PER ACQUISIZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, mese di _____ INDUNO OLONA (VA), tra:

il Comune di INDUNO OLONA (VA), P. IVA 00271270126, con sede in via Porro n. 35 nella persona di Arch. MASSIMO COLLITORTI, Responsabile Settore Urbanistica/Ambiente/Edilizia Privata;

e

• _____

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Attività oggetto di incarico

L'incarico è costituito dalle attività riportate di seguito. Sulla base dell'effettiva evoluzione del procedimento di riscatto alcune attività potrebbero rivelarsi non necessarie, l'incarico rimane in ogni caso un'unica prestazione omogenea e gli importi sono da considerarsi invariabili.

1. VERIFICA GENERALE DEI COMPLESSI ILLUMINANTI SOTTO L'ASPETTO ELETTRICO MECCANICO ED ILLUMINOTECNICO: CORRISPONDENZA ALLE NORME E MANUTENZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO AI SENSI DEL DPR 902/86;
2. VERIFICA DEGLI ONERI GIÀ VERSATI DA PARTE DEL COMUNE ALLE SOC. ENEL ED ENEL SOLE E CONTABILIZZAZIONE DEI VALORI A REGISTRO CONTABILE;
3. PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE TECNICA DA TRASMETTERE ALLA SOC. ENEL SOLE;
4. RELAZIONE GENERALE E DETERMINAZIONE INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE AI SENSI DELL'ARTICOLO

- N° 24 DEL REGIO DECRETO N° 2578 DEL 15 OTTOBRE 1925 NELLE FORME DI RELAZIONE
STABILITE DALLA NORMATIVA IN OGGETTO;
5. STIMA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE

Art. 2. Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Resta a carico della amministrazione committente la ricerca in archivio dei documenti inerenti ai contributi versati dall'amministrazione a favore di Enel ed Enel Sole per la realizzazione degli impianti, oltre alla trasmissione di tutti i documenti di cui all'art.3del presente disciplinare.

Art. 3. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'infrastruttura dell'illuminazione pubblica e ai relativi atti, con particolare riguardo a: comunicazioni intercorse con Enel Sole, piano dell'illuminazione pubblica comunale, progetti e certificazioni di conformità d'impianto, convenzione per la gestione del servizio di pubblica illuminazione, fatture di manutenzione degli impianti IP, atti amministrativi quali delibere/determine e relativi preventivi collegati inerenti l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura di illuminazione pubblica, oltre a qualunque altro genere di documento in suo possesso, utile per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4. Variazioni, interruzioni, ordini informali, cessione incarico

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto ed eseguito a quanto previsto.
2. Il presente contratto potrà essere ceduto solo previa autorizzazione della amministrazione committente e se la nuova società presenterà figure professionali equivalenti a quelle a disposizione della società iNERGY stp srl.

Art. 5. Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, come segue:
 - a) consegna della perizia = Giorni 30 dalla consegna di tutti i documenti tecnici e contabili necessari ai fini della redazione della perizia.

Art. 6. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 8, per ciascun giorno di ritardo;
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 5% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 7. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con comunicazione scritta mezzo PEC indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 8. Determinazione dei corrispettivi

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente,

TOTALE GENERALE euro (...../00) oltre CONTRIBUTO PREVIDENZIALE e iva

2. I corrispettivi sopra indicati, comprensivi delle spese, sono fissi e vincolanti, essi sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura negoziata. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati dell'I.V.A., alle aliquote di legge e della cassa degli ingegneri, attualmente al 4% (CNPAIALP).
4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 9. Modalità di corresponsione dei compensi

I compensi, così come stabiliti all'art. 9, sono distribuiti in due annualità:

- 2025 per un complessivo di € comprensivo di contributo previdenziale e IVA;

- 2026 per un complessivo di € comprensivo di contributo previdenziale e IVA;

Gli stessi verranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

A) NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CESSIONE IMPIANTI PRIMA DELLA CONSEGNA DELLA PERIZIA DI RISCATTO:

- 30% entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico
- 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di acquisizione
- 20% entro 30 giorni dalla consegna della perizia tecnica.

B) NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CESSIONE IMPIANTI DOPO LA CONSEGNA DELLA PERIZIA DI RISCATTO:

- 30% entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico
- 50% entro 30 giorni dalla consegna della perizia tecnica
- 20% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cessione impianti

2. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna dell'ELABORATO alla amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 10. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente.

Art. 11. Definizione delle controversie

1. In caso di controversia dipendente dal conferimento dell'incarico è competente il foro dove ha sede la Stazione committente.

Art. 12. Clausola di riservatezza

Il professionista sarà tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, notizie, documenti di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136.

Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 14. Regolarità contributiva

Si dà atto della regolarità contributiva del medesimo professionista come da attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Ente Previdenziale degli Ingegneri e depositata presso il Settore preposto del Comune di Induno Olona.

Tale regolarità deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e viene verificata all'atto di liquidazione di ogni pagamento.

Art. 15. Trattamento dati personali

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura di affidamento, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Induno Olona.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente.

INDUNO OLONA data della firma digitale

Il Professionista Incaricato

**Il Responsabile Settore
Urbanistica/Ambiente/Edilizia Privata**